

COMUNE DI SAN CIPIRELLO  
Città Metropolitana di Palermo



*Regolamento Comunale per  
l'applicazione dell' Imposta  
Unica Comunale (IUC)*

**Modificato con Delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio  
Comunale N. 24 del 30/06/2021**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di San Cipirello dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia.
2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

### **Articolo 2 Soggetto attivo**

1. La IUC è dovuta al Comune di San Cipirello in relazione agli immobili la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel suo territorio.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma 1 si considera l'intera superficie dell'immobile, compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dal tributo.

### **Articolo 3 Presupposto e componenti del tributo**

1. L'imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
2. La IUC si compone:
  - a) Di una componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU);
  - b) Di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:
    1. Nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati al successivo articolo 18;
    2. Nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento e dei e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento.

## **TITOLO II IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **Articolo 4 Presupposto Impositivo**

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **Articolo 5 Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

## **Articolo 6** **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Articolo 7** **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Cipirello relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 8** **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n.662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, vengono confermati e fanno parte integrante del presente

regolamento i valori medi delle aree fabbricabili stabiliti nella tabella approvata ed allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2008, esecutiva.

Tali valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora non venga diversamente deliberato nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione. Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta IMU dovuta per le predette aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella predetta tabella.

I valori di cui alla tabella possono, in sede di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con separato regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, essere modificati qualora si riscontrino delle effettive condizioni giuridiche e/o morfologiche delle aree che influiscono sulla potenzialità edificatoria delle stesse.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

## **Articolo 9**

### **Riduzione per i terreni agricoli**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

1. Le aliquote e la detrazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissata dalla legge.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito nel termine stabilito per ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **Articolo 11**

### **Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione di cui al comma 1 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per quest'ultima fattispecie non si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

## **Articolo 12**

### **Assimilazioni**

1. Il Comune di San Cipirello considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune di San Cipirello considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata.

3. Il Comune può altresì considerare, in occasione dell'approvazione della deliberazione consiliare di fissazione, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione può operare limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure può applicarsi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.000,00 annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **Articolo 13** **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

h) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

i) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

m) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

n) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

o) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

p) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

#### **Articolo 14** **Quota riservata allo Stato**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

4. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali ed il relativo gettito è di competenza del Comune.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 15** **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 per ciascun contribuente e per singolo anno di imposta.
8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 16 Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## **Articolo 17 Accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

### **Articolo 18**

#### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 6 rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 1.000,00.

2. Nel caso di comprovate difficoltà (modello ISEE inferiore al limite di € 7.500,00), l'Ufficio può derogare sia estendendo in numero di rate che retrocedendo l'importo. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di rateizzazione, previa sospensione di ulteriori interessi moratori.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) è concessa la possibilità di un'ulteriore rateazione in caso di mancato pagamento delle rate di cui al presente articolo o nel caso di ulteriori debiti da inserire nel piano di rientro;

d) le sanzioni sono applicate per intero.

### **Articolo 19**

#### **Riscossione Coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **Articolo 20**

#### **Sanzioni ed Interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.
10. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

## **Articolo 21**

### **Rimborsi e Compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di San Cipirello per immobili ubicati in Comune diverso.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU o altro debito tributario. La compensazione è subordinata a formale comunicazione di accoglimento dell'istanza medesima.
4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori ad euro 12 per ciascun anno di imposta.

## **Articolo 22**

### **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

### **TITOLO III TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **Articolo 23 Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU

#### **Articolo 24 Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Articolo 25 Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'art. 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

#### **Articolo 26 Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

La riduzione prevista nel precedente punto B) si applica qualora l'inagibilità o inabitabilità derivi da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, e non derivanti da incuria dei proprietari. Non trova applicazione nell'ipotesi di fabbricati per i quali non è mai stata richiesta l'agibilità o l'abitabilità e per i fabbricati divenuti inagibili a seguito di interventi edilizi, per quanto ostativi dell'uso del fabbricato stesso.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, con eccezione dei proprietari titolari di modello ISEE inferiore al limite di € 7.500,00, per i quali la perizia rimarrà a carico dell'ufficio, previa presentazione di adeguata documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le ammonizioni di cui all'art. 76 dello stesso decreto, indicando gli elementi identificativi dell'atto adottato dal Comune di San Cipirello (numero di protocollo e data della perizia di inagibilità oppure ordinanza di sgombero).

4. Il comune può prevedere riduzioni per abitazioni con unico abitante.

## **Articolo 27**

### **Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **Articolo 28**

### **Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, estesa anche alle unità abitative possedute da familiari entro il primo grado di parentela e concesse in comodato, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto

passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

### **Articolo 29** **Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4) sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

### **Articolo 30** **Versamenti**

1. In deroga all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale o altro mezzo idoneo di pagamento, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari, a regime, all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, ai sensi del decreto legislativo 446/1997 è ammesso il versamento dell'intero importo del tributo da parte di un solo contitolare, in nome di tutti gli altri con l'obbligo di presentare apposita comunicazione al Comune entro 6 mesi dalla data di scadenza cui il versamento si riferisce.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Articolo 31** **Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, in più rispetto al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del versamento delle somme non dovute.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di

TASI o con altro debito tributario. Sulle somme da compensare è corrisposto l'interesse calcolato secondo le modalità previste dal precedente comma 2. La compensazione è subordinata alla verifica del diritto di credito contestuale alla richiesta di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente articolo 9.

5. Nel caso di importi pagati oltre al dovuto riscontrati dal Comune a seguito dell'attività di verifica ancor prima del contribuente, si procede a contattare il contribuente per avviare la procedura di compensazione di cui al punto 3) del presente articolo.

## **Articolo 32**

### **Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno.

11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **Articolo 33**

### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

**Articolo 33**  
**Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 6 rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 1.000,00.
2. Nel caso di comprovate difficoltà (modello ISEE inferiore al limite di € 7.500,00), l'Ufficio può derogare sia estendendo in numero di rate che retrocedendo l'importo. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di rateizzazione, previa sospensione di ulteriori interessi moratori.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) è concessa la possibilità di un'ulteriore rateazione in caso di mancato pagamento delle rate di cui al presente articolo o nel caso di ulteriori debiti da inserire nel piano di rientro;
  - d) le sanzioni sono applicate per intero.

**Articolo 34**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## TITOLO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### Articolo 35

#### Presupposto impositivo

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 51, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*).
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
  - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 FEBBRAIO dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate all'articolo 49.
  - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
  - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per

effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

### **Articolo 36** **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SAN CIPIRELLO relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 37** **Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 38** **Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quelle parti con altezza inferiore a 30 cm.
6. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione a suolo delle pensiline ovvero, in assenza di esse o se di ampiezza inferiore, una superficie forfettaria minima pari a 20 mq per ogni colonnina di erogazione.

### **Articolo 39**

#### **Determinazione e approvazione delle tariffe**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il Consiglio Comunale approva le tariffe, in conformità al PIANO FINANZIARIO del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile del Servizio Comunale competente per la gestione rifiuti ed approvato dal Consiglio Comunale prima della data di approvazione del Bilancio di Previsione.
8. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti eventualmente verificatesi rispetto al Piano dell'anno precedente, per le voci omogenee, e le relative motivazioni.
9. E' possibile inserire nel Piano Finanziario l' eventuale eccedenza di gettito del tributo riscossa a consuntivo rispetto alle previsioni degli esercizi precedenti, non oltre il terzo anteriore, a scomputo dei costi relativi. Nello stesso modo è possibile inserire, tra i costi, con lo stesso criterio temporale, la quota non riscossa o non esigibile del tributo stesso rispetto alle previsioni entro i successivi tre

esercizi, in modo da assicurare il pareggio costante tra i costi di gestione del servizio rifiuti e l'ammontare del tributo.

#### **Articolo 40** **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

#### **Articolo 41** **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
  2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
  3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
  4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
- Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Articolo 42** **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui all'art. 6 comma 1.

### **Articolo 43** **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente che dimostri che il componente del nucleo familiare sia domiciliato altrove per almeno sei mesi l'anno solare per frequenza di corsi scolastici ed universitari in sedi distanti più di 200 km dal Comune di San Cipirello o per motivi lavorativi o professionali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove per periodi inferiori a sei mesi nel corso dell'anno. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi abbiano la residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti negli stessi, si assume come numero di occupanti quello forfettario di 3 unità per i primi 50 mq di superficie imponibile e di una unità aggiuntiva per ogni 20 mq eccedenti i primi 50 (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Il contribuente di cui al comma 3 può ottenere il ricalcolo del numero degli occupanti sulla base del numero di persone del proprio stato famiglia, autocertificabile con apposita istanza corredata da fotocopia di un documento di identità, da presentare al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento alla composizione esistente alla data del primo gennaio di ogni anno, qualora attesti, sotto la propria responsabilità, che l'immobile è utilizzato in via esclusiva dal proprio nucleo familiare e che non viene dato in locazione né in uso a terzi neppure in frazione d'anno. Le variazioni nel numero occupanti, desumibili da stato famiglia, successive al primo gennaio, verranno prese in carico a partire dall'anno seguente.

5. Il venir meno, durante il periodo di imposizione, del requisito dell'utilizzo esclusivo da parte del proprio nucleo familiare, già autocertificato, dell'immobile, deve essere prontamente comunicato all'ente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, in modo da poter effettuare i conguagli entro la data dell'ultima rata oppure per l'addebito sull'esercizio successivo.

6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il numero superiore di occupanti, desumibile dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza dei contribuenti di cui al comma 3.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o Istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o,

per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Articolo 44**

##### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Articolo 45**

##### **Classificazione delle utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/99 smi (tra i quali il D.L. n.124/2019 art.58-quinquies).

2. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

3. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati SPECIALI, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice Civile.

4. L'impresa che produce rifiuti di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 30 giugno del 2021. Per gli anni successivi al 2021, entro il 30 giugno dell'anno precedente.

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste negli allegati di cui sopra viene di regola effettuato sulla base del codice ATECO dell'attività e/o sulla base dell'iscrizione alla CCIAA relativamente all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base ai commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

8. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, a tale parte di superficie si applica la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

9. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, le attività dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al

Servizio Tributi entro i termini di cui all'art.22 del presente Regolamento. Per l'anno 2021, di entrata in vigore della normativa, la scadenza è fissata al 30 giugno.

#### **Articolo 46 Tariffa giornaliera**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al :
  - 100% per periodi continuativi inferiori ad un mese;
  - 70% per periodi continuativi superiori a un mese ma inferiori a tre mesi;
  - 50% per periodi continuativi superiori a tre mesi ma inferiori a sei mesi.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18 è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

#### **Articolo 47 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 18 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### Articolo 48

#### Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani utenze non domestiche avviati al recupero per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:

- del 80 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri ma inferiore a 1.500 metri;

- del 70 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1.500 metri.

5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffari sulla parte fissa e variabile:

Riduzioni tariffarie parte fissa e variabile	% di riduzione
A) abitazioni con unico occupante, come da risultanze di stato famiglia monocomponente e in condizioni di disagio economico	20%
B) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni l'anno, purché non locate nemmeno in frazione d'anno:	20%;
C) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente non superiore a 183 giorni l'anno, purché la stagionalità derivi da atto assertivo della pubblica amministrazione o da licenza	20%;
D) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purché non locate nemmeno per frazione d'anno	20%
E) fabbricati rurali ad uso abitativo	20%

6. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

<b>Riduzioni tariffarie parte fissa e variabile</b>	<b>% di riduzione</b>
<i>A) Locali ed aree di proprietà comunale destinati a finalità istituzionali</i>	100%;
<i>B) Locali identificabili catastalmente come fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti</i>	100%
<i>C) Abitazioni occupate da nuclei familiari residenti anagraficamente nel Comune di San Cipirello, i cui componenti siano titolari di soli redditi derivanti da: pensione sociale o di invalidità permanente, sussidi di disoccupazione o di mobilità, cassa integrazione con esclusione di qualsiasi ulteriore tipologia di reddito oppure nuclei familiari privi di reddito, dei quali sia dimostrata l'iscrizione alle liste di collocamento di tutti i componenti maggiorenni non dediti agli studi nella parte fissa e nella parte variabile;</i>	20%
<i>D) Abitazioni occupate da studenti universitari privi di reddito, i cui nuclei familiari di appartenenza, residenti nel Comune di San Cipirello e dei quali sono a carico, si trovino nelle condizioni di cui al punto c: riduzione nella parte fissa e variabile</i>	20%
<i>E) Abitazioni occupate esclusivamente da persone anagraficamente residenti nel Comune di San Cipirello, che risultino ricoverate presso ospedali, case di cura o di ricovero per più di 183 giorni l'anno:</i>	20%

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
8. Per avere diritto alle riduzioni di cui ai commi precedenti, il contribuente dovrà presentare, entro la data del 31 dicembre dell'anno di spettanza, apposita istanza oppure, al momento della dichiarazione di cui all'art. 18, contrassegnare le apposite caselle.
9. In tal caso le riduzioni concesse saranno effettuate a conguaglio sulla prima scadenza utile, con decorrenza dall'esercizio nel quale si sono verificate e dimostrate le condizioni e i presupposti per le agevolazioni prima specificate e che dovranno essere comprovate tramite idonea documentazione.
10. Per le agevolazioni domestiche va presentata idonea richiesta documentata presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00:
  - il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE,
  - il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare,
  - allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità per disagio economico
11. L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
12. In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.
13. Per i locali di proprietà comunale la comunicazione dei dati per l'esenzione è posta a carico del Servizio Patrimonio dell'Ente,

14. **"Per l'anno 2021**, a tutte le categorie di utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività o che sono state soggette a limitazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la tassa potrà essere ridotta in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso nella quota variabile.

Qualora la copertura finanziaria derivante dall' utilizzo del Fondo perequativo regionale previsto dall'art. 11 della L.R. n. 9 del 12/05/2020 e sia insufficiente a garantire l'esenzione totale, la riduzione verrà applicata a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

La concessione dell'esenzione/agevolazione è subordinata alla presentazione entro il 31/09/2021 di una dichiarazione sostitutiva ove si attesti il possesso del predetto requisito della sospensione e/o limitazione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 e previa verifica da parte dell'ufficio tributi comunale.

L'agevolazione de quo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dagli altri articoli del regolamento TARI. L'agevolazione de quo sarà riconosciuta attraverso la compensazione, in primis, con le pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 e solo con riferimento alle utenze non domestiche.

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dall' utilizzo del Fondo perequativo regionale previsto dall'art. 11 della L.R. n. 9 del 12/05/2020.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n. 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- notifica al Comune di San Cipirello e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;

15. **"Per l'anno 2021** alle categorie di utenze non domestiche può essere concessa una esenzione/riduzione la cui copertura finanziaria deriva dall'utilizzo del Fondo di cui all'art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

La riduzione verrà applicata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

La concessione dell'esenzione/agevolazione è subordinata alla presentazione entro il 30/11/2021 di una dichiarazione sostitutiva ove si attesti il possesso dei requisiti della chiusura obbligatoria o delle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 e previa verifica da parte dell'ufficio tributi comunale.

L'agevolazione de quo sarà riconosciuta attraverso la compensazione, in primis, con le pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 e solo con riferimento alle utenze non domestiche.

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dall' utilizzo del Fondo di cui all'art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo di cui all'art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73", che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente condizione sospensiva:

- notifica al Comune di San Cipirello e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo di cui all'art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, entro il perentorio termine del 31.12.2021;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi della suddetta condizione sospensiva renderà inapplicabile le esenzioni/riduzioni/concessioni e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento."

16. Le riduzioni o agevolazioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili.

## **Articolo 49**

### **Agevolazioni rifiuti speciali**

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve:

a) inoltrare nuova denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 51 indicando il ramo di attività e la sua classificazione ( industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc ) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti ( urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ) distinti per codice CER.

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali, distinti per codice CER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Abbattimento del</b>
-Ambulatorio medico, dentista, radiologo, laboratori di analisi	15%
Tipografia, stamperia, vetreria	20%
Lavorazione di materie plastiche, vetroresina	20%
Caseificio, cantina sociale o privata	20%
Lavanderia a secco e tintoria non industriale	20%
Elettrauto	25%
Carrozzeria, falegnameria, verniciatoria, fonderia, smalteria	25%
Officina di carpenteria metallica, lavorazione ceramiche	25%
Officina per riparazioni auto, moto macchine agricole, gommista	25%
Autolavaggio	25%
Ospedali e case di cura	60%
Poliambulatori	70%
Fattispecie non riconducibili alla tipologie sopra indicate	20%

4. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il quantitativo di rifiuti assimilati prodotti viene calcolato in base ai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> anno) per la specifica categoria. E' sottoposta al tributo la differenza tra il quantitativo dei rifiuti prodotti sulla base dei coefficienti indicati nel periodo precedente e il quantitativo che il produttore ha dimostrato di aver avviato al recupero.

5. Al fine di beneficiare dell'esenzione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva pena la decadenza del beneficio, l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate:

a) le copie dei formulari rifiuti (FIR) relativi all'attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER;

b) la documentazione fiscale e contabile attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

c) la copia del registro di carico e scarico;

d) la copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;

6. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo, ed opera mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapacienza.

7. I rifiuti speciali di cui al comma 4 sono assimilati agli urbani, **in base al regolamento approvato con deliberazione n. 6 del 09/03/2006**, sino a un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica KD (espresso in kg/mq anno).

#### ART. 49 bis

#### **Agevolazioni per avvio al recupero e/o al riciclo di rifiuti urbani/ Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'ufficio Ufficio tributi e all'Ufficio Ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ufficio Igiene Ambientale ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a all'Ufficio competente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

13. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a **riciclo** i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
14. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata *“La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.*
15. La riduzione di cui al comma 14 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il **20 FEBBRAIO dell'anno successivo a quello di riferimento.**

### **Articolo 50 Versamenti**

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti anche per posta semplice inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. Il versamento della TARI per ogni annualità di imposta è effettuato, con le modalità previste dalla legge, in 3 rate scadenti rispettivamente:

Prima Rata	scadenza il <b>31 luglio</b> dell'anno d'imposta di riferimento	per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale sulla base delle tariffe dell'anno precedente
Seconda Rata	scadenza il <b>30 settembre</b> dell'anno d'imposta di riferimento	per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale sulla base delle tariffe dell'anno precedente
Terza Rata	scadenza <b>2 dicembre</b> dell'anno d'imposta di riferimento	per l'ammontare pari ad un terzo (1/3), o al diverso importo residuo dovuto a conguaglio, della tassa sui rifiuti e tributo provinciale, sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento

2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno
3. **Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.**

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'ente e indicata nel provvedimento precedente, se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente.
5. Nelle more dell'analisi della documentazione presentata dai contribuenti ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 49 del presente Regolamento, il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dagli stessi, con la forma di riscossione e nel numero di rate stabilite dall'ente, limitatamente all'importo definitivamente dovuto nell'anno precedente. L'eventuale conguaglio dovrà essere corrisposto a seguito dell'invio da parte del Comune del provvedimento di determinazione definitiva del tributo dovuto per l'anno.
6. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc., ovvero il pagamento può avvenire tramite l'avviso PagoPa, così che ciascuno può scegliere il metodo di pagamento più comodo tra le diverse possibilità previste dal sistema (online con carta di credito, home banking - CBILL, presso gli Uffici postali, la rete dei tabaccai, ecc..)
7. E' possibile chiedere che il pagamento a partire dalla Tari 2022 sia addebitato in automatico e che tutte le comunicazioni vengano inviate via mail/pec (il pagamento verrà addebitato sul conto corrente alla scadenza, senza costi per l'utente, solo se non va a buon fine viene emesso l'avviso di pagamento, in questo caso con le spese bancarie); questo evita errori e ritardi legati alla ricezione dell'avviso cartaceo.
8. Sarà possibile prevedere uno sconto per i contribuenti che utilizzeranno il sistema di pagamento PagoPA e/o la domiciliazione bancaria, salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge.
9. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n° 296/2006.
10. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuo dovuto complessivamente non sia superiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede a rimborso per somme inferiori al predetto importo.
11. L'importo di cui al comma precedente, fino a concorrenza del quale non si è tenuti al pagamento, si individua in riferimento alla somma complessivamente dovuta per l'anno di imposizione e non a quella della singola rata.
12. Al solo fine di agevolare l'assolvimento degli obblighi versamento, e fermo restando che la TARI deve essere corrisposta ad iniziativa del contribuente, ossia in autoliquidazione, il Comune può predisporre ed inviare ai soggetti passivi, ove possibile tramite posta elettronica, i modelli di pagamento preventivamente compilati. Il mancato invio o la mancata ricezione, per qualsiasi causa, dei suddetti modelli di pagamento non fa venire meno l'obbligo di corrispondere la tassa nei termini previsti, né rappresenta causa di non applicazione delle sanzioni previste nei casi di omesso, insufficiente e/o tardivo versamento.
13. Nel caso in cui la dichiarazione di iscrizione ai fini Tari sia presentata entro i termini previsti dalla norma ma successivamente all'emissione della lista di carico annuale di cui al primo comma, il pagamento del tributo avverrà, mediante lista di carico suppletiva, in tre rate aventi ultima scadenza

entro il termine di approvazione del rendiconto relativo all'anno nel quale viene prodotta la dichiarazione.

14. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
15. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere oggetto di conguaglio o di compensazione, fatta salva una diversa ed espressa indicazione del contribuente, con il tributo dovuto per l'anno successivo o per altri cespiti dello stesso soggetto.
16. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento del credito entro la scadenza dei termini fissati, a seguito di notifica di un sollecito di versamento del tributo, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento e sono avviate le procedure coattive previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.
17. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti.

## **Articolo 51 Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine indicato dalle norme statali e nello specifico entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va **presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Articolo 52 Funzionario Responsabile**

1. Il comune designa come funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, il responsabile del Servizio Tributi.

### **Articolo 53**

#### **Accertamento**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Articolo 54**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **Articolo 55**

#### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'1%. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 56**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 5, del presente regolamento.

#### **Articolo 57**

##### **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma, comprensive di sanzioni e interessi applicabili possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo il seguente schema, fino a 60 rate mensili:

Fino a € 500 max 6 rate mensili

da 500 a 1.000 max nr. 12 rate mensili

da 1.000 a 5.000 max nr. 12 rate bimestrali oppure 24 rate mensili

Da 5.000 a 10.000 max nr. 18 rate bimestrali oppure 36 rate mensili

da 10.000 a 25.821 max nr. 24 rate bimestrali oppure 48 rate mensili

oltre 25.822 max nr. 30 rate bimestrali oppure 60 rate mensili

L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Articolo 59**  
**Norme Transitorie**

1. Ai sensi dell'art. comma 652 della legge 147/2013, relativamente alle categorie, alle esenzioni, riduzioni e alla determinazione delle tariffe TARI, per l'anno 2014, si applicano, in quanto coerenti, i criteri di determinazione ed impianto tariffario del previgente "Regolamento Tarsu".

**ALLEGATO A– Elenco dei rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2**

**Allegato L-ater alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006**

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSTI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**ALLEGATO B – Categorie di utenze non domestiche.**  
**Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.**  
**Comuni con più di 5.000 abitanti**

**ALLEGATO L-QUINQUIES** Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) ;
2. Cinematografi, teatri ;
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole ;
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ;
5. Stabilimenti balneari ;
6. Autosaloni, esposizioni ;
7. Alberghi con ristorante ;
8. Alberghi senza ristorante ;
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme ;
10. Ospedali ;
11. Uffici, agenzie; \*
12. Banche, istituti di credito e studi professionali; \*\*
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta ;
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai ;
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti ;
16. Banchi di mercato beni durevoli ;
17. Barbiere, estetista, parrucchiere ;
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) ;
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto ;
20. Attività industriali con capannoni di produzione ;
21. Attività artigianali di produzione beni specifici ;
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie ;
23. Birrerie, hamburgerie, mense ;
24. Bar, caffè, pasticceria ;
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) ;
26. Plurilicenze alimentari e miste ;
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio ;
28. Ipermercati di generi misti ;
29. Banchi di mercato generi alimentari ;
30. Discoteche, night club.

*\* La categoria 11 comprendeva anche gli studi professionali fino al 31/12/2019, con decorrenza dall'1/1/2020 sono riclassificati nella categoria 12 in aggiunta al banche e istituti di credito.*

*\*\* Nella categoria 12 a partire dall'1/1/2020 sono aggiunti gli studi professionali, che fino al 31/12/2019 erano inseriti nella categoria 11.*

*Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.*

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Presupposto e componenti del tributo

### TITOLO II

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 4 – Presupposto impositivo

Art. 5 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Art. 6 – Soggetti passivi

Art. 7 – Soggetto attivo

Art. 8 – Base imponibile

Art. 9 – Riduzione per i terreni agricoli

Art. 10 – Determinazione delle aliquote dell'imposta

Art. 11 - Detrazione per l'abitazione principale

Art. 12 - Assimilazioni

Art. 13 - Esenzioni

Art. 14 - Quota riservata allo Stato

Art. 15 - Versamenti

Art. 16 - Dichiarazione

Art. 17 – Accertamento

Art. 18 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 19 – Riscossione coattiva

Art. 20 – Sanzioni ed interessi

Art. 21 – Rimborsi e Compensazioni

Art. 22 – Contenzioso

### TITOLO III

#### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 23 – Presupposto impositivo

Art. 24 – Soggetto attivo

Art. 25 – Soggetti passivi

Art. 26 – Base imponibile

Art. 27 – Aliquote

Art. 28 – Detrazione per abitazione principale

Art. 29 - Dichiarazione

Art. 30 – Versamenti

Art. 31 – Rimborsi e compensazioni

Art. 32 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 33 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 34 – Riscossione coattiva

31

### TITOLO IV

#### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 35 – Presupposto impositivo (*modificato*)

Art. 36 – Soggetto attivo

Art. 37 – Soggetti passivi

- Art. 38 – Base imponibile**  
**Art. 39 – Determinazione e approvazione delle tariffe**  
**Art. 40 – Articolazione della tariffa**  
**Art. 41 – Periodo di applicazione del tributo**  
**Art. 42 – Tariffa per le utenze domestiche**  
**Art. 43 – Occupanti le utenze domestiche**  
**Art. 44 – Tariffa per le utenze non domestiche**  
**Art. 45 - Classificazione delle utenze non domestiche (*modificato*)**  
**Art. 46 – Tariffa giornaliera**  
**Art. 47 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**  
**Art. 48 – Esenzioni e riduzioni (*modificato*)**  
**Art. 49 – Agevolazioni rifiuti speciali (*modificato*)**  
**Art. 49 bis - Agevolazioni per avvio al recupero e/o al riciclo di rifiuti urbani/  
Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di  
raccolta (*inserito*)**  
**Art. 50 – Versamenti (*modificato*)**  
**Art. 51 – Dichiarazione**  
**Art. 52 – Funzionario Responsabile**  
**Art. 53 – Accertamento**  
**Art. 54 - Riscossione coattiva**  
**Art. 55 – Sanzioni ed interessi**  
**Art. 56 – Rimborsi**  
**Art. 57 – Contenzioso**  
**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**  
**Art. 58 – Disposizioni finali ed efficacia**  
**Art. 59 - Norme Transitorie**  
**Allegato “A”**  
  
**Allegato “B”**